

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE**

*Membro dell'European Union of Water Management Associations e di Irrigants d'Europe*

**FUNZIONI ISTITUZIONALI DEI CONSORZI DI BONIFICA:  
POTERE IMPOSITIVO E PARTECIPAZIONE PRIVATA**

Nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuiscono ai Consorzi di bonifica fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici.

Le spese per gli interventi di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi sono a carico dei proprietari privati i cui immobili rientrano nei comprensori consortili e che dalle predette attività ricevano beneficio.

Sia la legge nazionale (r.d. 13/2/1933 n. 215 e successive modificazioni), che racchiude i principi fondamentali per la disciplina dei Consorzi di bonifica, che le leggi regionali vigenti prevedono espressamente che, ai fini della determinazione delle spese sopra indicate, i Consorzi di bonifica elaborano un "Piano di classifica" dei territori sui quali operano, ai fini della esatta individuazione del tipo di beneficio che gli immobili, agricoli ed extragricoli consorziati, conseguono, dettando i criteri per la specifica determinazione.

Al Piano di classifica è allegato un documento, denominato "perimetro di contribuenza" che racchiude tutti quegli immobili che, secondo i criteri dettati nel piano, ricevono beneficio dalle azioni dei Consorzi.

I Consorzi di bonifica provvedono annualmente all'elaborazione del bilancio nel quale vengono individuate le somme necessarie per realizzare le predette attività.

Tali somme vengono ripartite tra i proprietari consorziati, i cui immobili rientrano nel perimetro di contribuenza, sulla base degli indici di beneficio individuati nel Piano di classifica.

Pertanto il riparto delle spese tra tutti i proprietari consorziati viene effettuato esclusivamente sulla base dei benefici risultanti dal Piano di classifica e delle somme indicate nei bilanci.

Si sottolinea che il Piano di classifica è un provvedimento che viene approvato dalla Regione.

Per la riscossione dell'importo dei contributi come sopra definiti, i Consorzi di bonifica provvedono, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, ad emettere ruoli di contribuenza che vengono riscossi, in conformità alle disposizioni legislative, mediante cartelle esattoriali affidate all'Agenzia delle entrate di riscossione.

Viene eccepita, nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona di cui dà notizia Italia Oggi (anche se erroneamente tale sentenza viene indicata quale decisione della Commissione Tributaria Regionale), la nullità di una cartella di pagamento emessa da un Consorzio di bonifica sulla base di una tesi, del tutto infondata, secondo la quale ai Consorzi di bonifica non sarebbe consentito procedere alla riscossione dei contributi secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette giacché si sarebbe verificata l'abrogazione dell'art. 21 del R.D. 215/1933.

Tale tesi, che peraltro contrasta con il costante orientamento derivante da numerosissime decisioni assunte nella stessa materia sia da Commissioni Tributarie Regionali che dalla Corte di Cassazione, è del tutto infondato.

In proposito si ritiene doveroso rilevare anzitutto che recentemente il Governo, nella persona del Ministro del MIPAAFT, in occasione di una risposta a specifica interrogazione (Senato n. 4-00321), ha puntualmente chiarito la permanenza in vigore di tutte quelle disposizioni (sia nazionali che regionali) le quali prevedono che i contributi imposti dai Consorzi di bonifica siano riscossi mediante ruoli esattoriali attesa la natura tributaria degli stessi, come più volte riconosciuta dalla Corte di Cassazione anche a SS.UU. (Cass., SS. UU. Civ., nn. 496/99, 04920/98, 09493/98, 10905/98; Cass., Sez. I Civ, nn. 00342/00, 00951/00, 00952/00, 00953/00, 01092/00, 01093/00, 01101/00, 01102/00, 01206/00, 01221/00, 1985/00, 4057/00, 4077/00, 4159/00, 4176/00, 4183/00, 4260/00, 4270/00, 4273/00, 4274/00, 4275/00, 4276/00, 5506/00, 5507/00, 5508/00, 5514/00, 5576/00, 5577/00).

Infatti è del tutto infondato sostenere il venir meno delle disposizioni che consentono la riscossione tramite ruoli per effetto della norma di cui al D.L.179/2009 atteso che l'art. 14, comma 17, lett. a) ed e), di tale provvedimento precisa *"Rimangono in vigore a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale (...) ed in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico; ... c) le disposizioni tributarie ..."*.

Pertanto, il D.Lgs 179/2009, facendo salve le disposizioni tributarie, ammette la riconferma della legittimità del sistema di riscossione dei contributi consortili che, come già posto in evidenza, costituiscono oneri reali ed hanno natura tributaria.

Occorre altresì ricordare che la primaria fonte normativa nella

specifica materia si rinviene, non solo all'art. 21 del R.D. n. 215/1933, ma anche nelle norme del Codice civile agli artt. 860 e 864 (fatte salve dal soprascritto testo dell'art. 14, comma 17, del D.L. 179/2009).

Il primo sancisce l'obbligo, dei proprietari degli immobili situati nei comprensori dei Consorzi di bonifica, al pagamento dei contributi nella spesa per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica in ragione del beneficio che essi ne traggono.

Il secondo sancisce che i contributi di cui al precedente art. 860 sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Ciò premesso, è evidente che l'asserito venir meno dell'art. 21 del r.d. 13/2/1933 n. 215, che ripete le norme del codice civile, non avrebbe, comunque, alcuna rilevanza ai fini della riscossione dei contributi di bonifica, attesa, comunque, la permanenza delle norme del codice civile.

Infine, come sopraindicato, l'art. 14 (comma 17, lett. a) e lett.e) del D.Lgs. 179/2009) precisa che rimane altresì in vigore ogni testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico.

Ne consegue che, sia in forza di quanto espressamente previsto ai soprarichiamati artt. 860 e 864 c.c. sia per la natura del T.U. del R.D. n.215/1933 (costituente, secondo la giurisprudenza costante, testo unico per il settore dei Consorzi di bonifica), non si pone alcun problema di abrogazione di norme riferite alla riscossione dei contributi consortili.

In proposito è doveroso ricordare che il Governo, nella risposta all'interrogazione già citata, richiama testualmente le disposizioni codicistiche sopra citate riconoscendo altresì la natura di Testo Unico del R.D. n. 215/1933 e conclude per la riconferma della legittimità del sistema di riscossione dei contributi consortili.